

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**290 / 2024 del 26/06/2024**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" E "AREU LOMBARDIA" PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAREGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO AFFERENTI AGLI AMBITI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" E "AREU LOMBARDIA" PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAREGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO AFFERENTI AGLI AMBITI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PRESO ATTO che:

- a) la realizzazione dei tirocini non comporta per l'Agenzia e per l'Università né oneri economici né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione in parola;
- b) l'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Agenzia ospitante e che le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

L'Università garantisce che gli studenti oggetto della presente convenzione abbiano effettuato:

- visita medica preventiva risultando idonei a svolgere le attività di tirocinio indicate in convenzione come previsto dalle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la formazione prevista dalla Legge in tema di salute e sicurezza connessa all'attività di tirocinio;

CONSIDERATO che AREU:

- sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studentesse e studenti universitari, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la

conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

- possiede un sistema articolato di servizi, atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

DATO ATTO che, con nota prot. AREU n. 17194 del 2024, l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" ha chiesto ad AREU la disponibilità alla stipula di una convenzione, per l'utilizzo di strutture extraregionali per lo svolgimento delle attività di tirocinio attività afferenti agli ambiti di competenza dell'Agenzia;

TENUTO CONTO che, con nota prot. AREU n. 16250 del 2024, l'AREU ha manifestato la propria disponibilità alla stipula della predetta convenzione;

PRESO ATTO che, con la sottoscrizione di tale convenzione, le parti si impegnano reciprocamente a:

- AREU si impegna ad ospitare presso le proprie strutture le studentesse e gli studenti del Corso, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture ed attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti, nonché il servizio di affiancamento degli stessi da parte di proprie unità del personale dipendente;
- l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" s'impegna a trasmettere ad AREU tutta la documentazione prevista dalla convenzione, nonché a garantire, oltre alla visita medica preventiva di idoneità al tirocinio, la copertura assicurativa per responsabilità civile delle studentesse e degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e di tirocinio svolto presso AREU, solo per danni diversi da quelli derivanti da attività medico-ospedaliera ed assistenziale;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che:

- la convenzione in esame ha una durata di tre anni e decorre dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo e con possibilità di procedere alla proroga della stessa tramite scambio di idonea corrispondenza tra le Parti;
- dalla sottoscrizione della convenzione, per la collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" non derivano oneri a carico del bilancio di AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della convenzione allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione, tra AREU e l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", per l'utilizzo di strutture extraregionali per lo svolgimento delle attività di tirocinio afferenti agli

- ambiti di competenza dell'Agenzia;
2. di dare atto che AREU s'impegna ad ospitare presso le proprie strutture le studentesse e gli studenti del Corso per lo svolgimento delle attività di tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture ed attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti, nonché il servizio di affiancamento degli stessi da parte di proprie unità del personale dipendente;
 3. di dare atto che l'Università s'impegna a trasmettere ad AREU tutta la documentazione prevista dalla convenzione, nonché a garantire, oltre alla visita medica preventiva di idoneità al tirocinio, la copertura assicurativa per responsabilità civile delle studentesse e degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e di tirocinio svolto presso AREU, solo per danni diversi da quelli derivanti da attività medico-ospedaliera ed assistenziale;
 4. di dare atto che la convenzione in esame ha una durata di tre anni e decorre dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo e con possibilità di procedere alla proroga della stessa tramite scambio di idonea corrispondenza tra le Parti;
 5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
 6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG XXX)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede legale in Via Duomo 6 - 13100 - Vercelli (VC) Codice fiscale: 94021400026 Partita I.V.A.: 01943490027 Rappresentato da Prof. Gian Carlo Avanzi nato il 13/07/1954 a Torino (TO) - 10100 -

E

SOGGETTO OSPITANTE: Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) con sede legale in Viale Monza, 223, CAP 20126 Comune di Milano Provincia (MI) Codice fiscale/ Partita I.V.A.: 11513540960 Rappresentato da: Massimo Lombardo nato il 04/09/1964 a Messina (ME).

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante **AREU** si impegna ad accogliere presso le sue strutture, gli studenti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali che vogliono intraprendere Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore Università degli Studi del Piemonte Orientale, **nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota¹)** ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

¹ 1 Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
Fino a 5 unità	1
Da 6 a 19 unità	2
Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità

1. Il tirocinio potrà avere ad oggetto attività afferenti agli ambiti di competenza dell'Agenzia e sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte del soggetto promotore.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.

a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale;

Il soggetto promotore si occupa di fornire, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" agli studenti sia la formazione generale sia la formazione specifica.

Gli studenti in sede di presentazione della domanda di tirocinio sono tenuti a presentare gli attestati dell'avvenuta frequenza della formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 81/08, i quali saranno opportunamente valutati dal soggetto ospitante.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento. Nell'espletamento delle attività assegnate allo studente, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare lo stesso al trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al trattamento.

ARTICOLO 9

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità per i tre anni successivi a partire dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 10

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università Piemonte Orientale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n.2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015.

ARTICOLO 11

DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Luogo _____ Data __/__/____

Il soggetto promotore	Università degli Studi del Piemonte Orientale	La delegata del Rettore: Prof.ssa Chiara Morelli Timbro e firma
Il soggetto ospitante	AREU Lombardia	Dr. Massimo Lombardo